



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI- LUSSU"

Liceo Scientifico- Liceo delle Scienze Applicate
Liceo Delle Scienze Umane - Liceo Linguistico

Sede centrale: Via Nicolò Tommaseo, 3 -09037- SAN GAVINO MONREALE

Tel. - 070/9339098- Fax 070/9375350

Sede staccata: Via Paganini, 1 09037- SAN GAVINO MONREALE

Tel. - 070 /9339316- Fax 070/9375303

e-mail. – cais024009@istruzione.it- [pec. cais024009@pec.istruzione.it](mailto:cais024009@pec.istruzione.it)- C.M. CAIS024009- C.F. . 91024830928
sito: www.iismarconilussu.edu.it –

Circ. n. 038
2021/2022

San Gavino Monreale, 01/10/2021

Ai docenti
Al personale ata
Sito web

Oggetto: Permessi per l'assistenza alle persone con disabilità ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92.

Si comunica che tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi previsti per l'assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità sono tenuti al rispetto del c.1 e 2 art. 32 (personale ata) e c.1 e 2 art. 49 (personale docente) del CCNL istruzione e ricerca 2016/18, che così recita:

1. I dipendenti ... hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

Tali disposizioni contrattuali riprendono quanto già enunciato al punto 7) della circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 che precisava:

“Salvo **dimostrate situazioni di urgenza**, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”.

Ancora:

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, il personale docente e ATA è tenuto a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente, con l'Amministrazione le giornate di permesso.

Ciò considerato, al fine di poter organizzare il servizio in termini di efficacia ed efficienza, si invitano tutti i dipendenti che fruiscono di permessi dovuti alla assistenza del familiare con handicap in situazione di gravità a presentare e ad attenersi a detta programmazione di

assistenza, fermo restando il principio insito nella norma di legge a salvaguardia di tutte quelle situazioni di urgenza che possono determinarsi anche all'ultimo momento e che si possono configurare come eccezioni. Infatti, in caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata e comunicarla al dirigente scolastico. Al riguardo, si ribadisce che queste situazioni improrogabili, che necessitano di una assistenza immediata, debbano essere "documentate e/o avvalorate".

I fruitori del beneficio di tali permessi devono cioè poter dimostrare di dover usufruire di tale permesso per inderogabile assistenza.

Sarà, dunque, dovere dell'amministrazione procedere a eventuale verifica delle dichiarazioni, accogliendo anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Si ricorda anche che il c. 6 art. 15 del CCNL/2007 prevede che i permessi retribuiti di cui all'art.33 devono possibilmente essere fruiti in giornate non ricorrenti.

Si invita tutto il personale interessato a presentare la programmazione dei permessi così come dalla presente richiesto.

Si ricorda infine che l'uso improprio dei permessi (mancare per L.104 e usare l'assenza da scuola per altri motivi) è perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all'Autorità Giudiziaria) di chiunque ne abbia notizia. Così come giova ricordare che la programmazione dei giorni può essere anche soggetta a revoca quando il lavoratore ritiene che l'assenza da scuola non è del tutto necessaria per l'assistenza al soggetto da assistere.

La dirigente scolastica
Dr.ssa Vincenza Pisanu

firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2